

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

“CRAL TRINACRIA DIPENDENTI REGIONALI”

****ARTICOLO 1****

E' costituita una associazione denominata **“C.R.A.L. TRINACRIA DIPENDENTI REGIONALI”**. Essa è disciplinata dal presente statuto e dalle vigenti leggi in materia.

L'associazione è affiliata ASI (Alleanza sportiva italiana), Associazione non lucrativa di Promozione Sociale, iscritta nel Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale ai sensi dell'art.2 D.M.471 del 14/11/2001 in attuazione della legge 383/2000.

****ARTICOLO 2****

Essa ha sede in Palermo, Via Luigi Settembrini n.20. L'associazione ha durata fino al trentuno dicembre 2050, salvo proroga od anticipo scioglimento.

****ARTICOLO 3****

L'associazione è apolitica e non ha fini di lucro e si propone di promuovere e favorire l'aggregazione e la socializzazione degli associati o di terzi ne pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi ai principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, attraverso la valorizzazione, in ogni sua forma, del tempo libero, sviluppando ed arricchendo personalità. Per il conseguimento delle finalità sociali, come sopra individuate, l'associazione potrà svolgere: attività di carattere ricreativo, culturale, sociale, sportivo, artistico e più in generale tutte quelle che permettono di valorizzare il tempo libero, comprese quelle attività di carattere assistenziale riguardanti convenzioni con società ed enti pubblici e privati; potrà altresì promuovere le iniziative che riterrà opportune per il conseguimento dell'oggetto associativo. L'associazione potrà anche prestare ad altri enti pubblici e privati la propria collaborazione per la realizzazione di iniziative conformi al proprio scopo; in particolare potrà esercitare tutte quelle competenza eventualmente attribuite dall'Amministrazione Regionale compatibili con le finalità istituzionali dell'associazione. L'associazione potrà organizzare e gestire in proprio od a mezzo di gestori privati convenzionati punti di smercioe/o consumo di genere alimentari e non, tra gli associati.

****ARTICOLO 4****

L'associazione è dotata di autonomia funzionale ed al fine di potere usufruire di benefici di legge, potrà aderire ad una qualsiasi delle organizzazioni nazionali delle quali riconosce gli statuti ed i regolamenti, fermo restando il suo carattere di associazione libera, l'auto-governo e la diretta responsabilità dei propri atti di gestione secondo le norme di cui all'art.36 e segg. C.C.

****ARTICOLO 5****

L'associazione potrà porre in essere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che il Consiglio Direttivo riterrà utili ed opportune al fine di dotare i propri soci dei mezzi e delle attrezzature necessari per il perseguimento degli scopi sociali.

****ARTICOLO 6****

Possono essere soci dell'Associazione tutti i dipendenti delle Regione Sicilia in servizio od in quiescenza, e loro familiari, nonché tutte le persone fisiche, le persone giuridiche e gli Enti non aventi scopo di lucro che ne condividano gli scopi e si impegnino a realizzarli. La qualifica di socio si consegue, per libera scelta, con l'iscrizione all'associazione mediante domanda da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo. Il mancato accoglimento della stessa non obbliga il Consiglio Direttivo a rendere noti i motivi.

I soci di distinguono in:

- Soci fondatori: che sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione;
- Soci ordinari: che sono tutti i soci regolarmente ammessi a frequentare l'associazione.

Lo status di socio dell'associazione comporta l'incondizionata accettazione del presente statuto ed è subordinato al pagamento della quota sociale annuale.

Ogni singolo socio ha diritto di:

- a) Frequentare la sede sociale e tutti gli altri luoghi dove vengono esercitate le attività dell'associazione;
- b) Partecipare alle manifestazioni da essa promosse e fruire di tutti i servizi;
- c) Godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari.

****ARTICOLO 7****

L'iscrizione all'associazione comporta:

- a) L'assunzione della qualifica di socio;
- b) L'incondizionata accettazione dello statuto, dei regolamenti interni e di ogni altra deliberazione sociale, assunta nel rispetto dello statuto stesso;
- c) Il dovere di contribuire alla vita associativa provvedendo a versare periodicamente la quota di partecipazione all'associazione.

Tutti i soci hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazione dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

****ARTICOLO 8****

La qualifica di socio si perde:

- a) Per dimissioni da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo con la restituzione della tessera sociale, almeno trenta giorni prima dello scadere dell'anno solare;
- b) Per delibera di esclusione del consiglio direttivo per accertati motivi di incompatibilità; per avere contravvenuto alle norme ed agli obblighi statuari o per altri motivi che comportino indegnità;
- c) Per mancato versamento della quota associativa annuale;
- d) Per causa di morte o di estinzione delle personalità giuridica o Ente

La deliberazione prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera.

I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritti al rimborso o al contributo associativo annuale versato.

****ARTICOLO 9****

Sono organi dell'associazione:

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Tutte le cariche sono esercitate a titolo gratuito.

****ARTICOLO 10****

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione. I soci sono convocati in assemblea almeno una volta l'anno. Hanno diritto di intervenire in assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa periodica. Ogni socio ha un voto in assemblea. L'assemblea potrà essere convocata, per i soci appartenenti ai medesimi uffici regionali, con i rappresentanti di ogni ufficio da eleggersi nei luoghi di appartenenza con le modalità stabilite con apposito regolamento del Consiglio Direttivo. L'assemblea si riunisce nella sede sociale o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione. La convocazione viene effettuata dal Consiglio Direttivo, non

meno di dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza, mediante affissione nella sede sociale di un apposito avviso contenenti l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di adunanza. La convocazione dell'assemblea potrà essere effettuata secondo le ulteriori modalità, in aggiunta a quella anzidetta, che il Consiglio Direttivo riterrà adeguate. L'assemblea deve essere, inoltre, convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno il 50% (cinquanta per cento) dei soci in regola con i pagamenti delle quote sociali.

L'assemblea nomina il proprio presidente.

Il Presidente nomina un Segretario.

Il Presidente dell'Assemblea constata la regolarità dell'Assemblea nonché il diritto d'intervento e di voto dei singoli soci. Delle riunioni dell'Assemblea si redige verbale debitamente firmato dal Presidente e dal Segretario.

****ARTICOLO 11****

L'Assemblea ordinaria si costituisce validamente quando interviene, in prima convocazione almeno i due terzi degli associati aventi il diritto al voto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti; essa delibera, sia in prima convocazione che in seconda convocazione, con la maggioranza assoluta dei presenti.

L'Assemblea ordinaria:

- a) Approva il bilancio e rendiconto;
- b) Nomina i membri del Consiglio Direttivo ed i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
- c) Approva e modifica il regolamento interno dell'associazione;
- d) Delibera su ogni argomento attinente alla gestione ad essa sottoposta dal Consiglio Direttivo e su quant'altro ad essa demandato per legge o per statuto.

****ARTICOLO 12****

L'Assemblea straordinaria si costituisce validamente quando intervengono in prima convocazione i due terzi dei soci e, in seconda convocazione con almeno la metà dei soci; essa delibera con la maggioranza assoluta dei soci presenti.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- a) Sulla modifica dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b) Sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio, secondo le disposizioni del presente statuto;
- c) Sul trasferimento della sede dell'Associazione;
- d) Su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

Per la validità della delibera di cui al precedente punto b) occorre la presenza dei due terzi dei soci e il voto favorevole di almeno il 50% (cinquanta per cento) più uno degli associati.

Le delibere assembleari, sia in sede ordinaria che straordinaria, prese in conformità al presente statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti al voto.

****ARTICOLO 13****

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composta da 3 (tre) a 9 (nove) membri, tra cui un Presidente, un Vice Presidente, ed un Tesoriere-Segretario, eletti dalla Assemblea fra i soci aventi diritto al voto.

I membri del Consiglio Direttivo sono nominati dall'Assemblea, durano in carica per quattro anni e sono rieleggibili.

Nessun compenso è dovuto ai consiglieri per l'attività da loro svolta, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate.

Il Consiglio si riunisce ogni volta che si rende necessario, su convocazione del Presidente e comunque non meno di due volte l'anno.

Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente quando è presente la maggioranza dei consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto, su apposito libro, il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o da chi, in sua assenza, presiede il Consiglio.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

****ARTICOLO 14****

Il Consiglio Direttivo precede:

- a) Alla redazione dei bilanci o rendiconti ed alla loro presentazione all'Assemblea;
- b) Alla predisposizione del regolamento interno dell'Associazione ed alle modifiche di esso, sottoponendoli all'approvazione dell'Assemblea;
- c) Alla fissazione delle quote associative annuali;
- d) Alla revisione degli elenchi dei soci in modo di accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario.
- e) A deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi soci;
- f) A deliberare su ogni altra questione riguardante l'attività di associazione per l'attuazione delle sue finalità secondo le direttive dell'assemblea, assumendo tutte le iniziative necessarie.

Il Consiglio Direttivo può anche delegare parte delle proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri determinando i limiti della delega.

****ARTICOLO 15****

Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente della Associazione e come tale ha la rappresentanza legale di fronte ai terzi ed in giudizio dell'Associazione.

Convoca il consiglio Direttivo e dispone per l'esecuzione dei deliberati degli altri organi. Adotta i provvedimenti indifferibili ed urgenti, sottoponendoli alla ratifica dal Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.

E' responsabile degli atti amministrativi compiuti in nome e per conto dell'Associazione, firma gli atti che impegnano finanziariamente l'associazione stessa.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni in caso di assenza o di impedimento.

****ARTICOLO 16****

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti, fra i soci maggiorenni, dall'Assemblea.

I Revisori devono:

- a) Vigilare sull'Amministrazione dell'Associazione;
- b) Redigere ed approvare una relazione al bilancio o rendiconto annuale.

I Revisori partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei revisori dei Conti dura in carica quattro anni e i suoi membri sono rieleggibili.

****ARTICOLO 17****

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) Quote e contributi degli associati;
- b) Eredità, donazioni e legati;
- c) Contributo dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) Contributi dall'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) Proventi delle cessazioni di beni e servizi degli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) Erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento: spettacoli di intrattenimento, attività ludiche quali feste, gite, sottoscrizioni anche a premi;
- i) Altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale;

j) Da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

L'ammontare delle quote sociali viene stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Il fondo comune non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

****ARTICOLO 18****

L'esercizio finanziario si apre il 1° (primo) gennaio e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo redigerà il bilancio consuntivo e preventivo, che dovranno essere annualmente approvati dall'Assemblea.

Il bilancio deve fare riferimento sia alla situazione economica che a quella finanziaria dell'associazione, e deve essere reso noto a tutti gli associati previo deposito presso la sede sociale nei dieci giorni precedenti l'Assemblea, in modo che ogni associato ne possa prendere visione.

****ARTICOLO 19****

Lo scioglimento dell'associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria così come previsto dall'art. 12. In caso di scioglimento sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

L'assemblea all'atto dello scioglimento dell'Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo dell'Associazione.

Tutti i beni saranno devoluti ad altre Associazione che perseguano finalità analoghe, oppure a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

****ARTICOLO 20****

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le disposizioni di legge in materia.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO